

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI
13 sezione civile

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA. DIRITTI DELLA CITTADINANZA

In composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, all'esito della trattazione dell'udienza del 25 maggio 2026, iscritta al n.rg.28329-2024, ha emesso la seguente

SENTENZA ex artt. 281 sexies e 281 tredecies c.p.c.

TRA

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] giusta procura allegata al fascicolo telematico

RICORRENTE

MINISTERO dell'INTERNO in persona del Ministro in carica dom. ex lege pressol'Avvocatura Distrettuale dello Stato

Resistente contumace

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Interventore ex lege

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2024, parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Interno, per ottenere idoneo provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, e quindi ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che esso è cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita. In particolare nel ricorso riporta quanto segue "...ricorrente è discendente
[REDACTED]



[REDACTED]
allegato, il quale ha vissuto in Italia, successivamente è emigrato negli Stati Uniti d'America senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana”

Ciò posto, ne consegue che la ricorrente ha diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art.1 legge 91/92.

Si precisa che dal punto di vista della legislazione italiana all'epoca vigente, la Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] perdeva la cittadinanza italiana involontariamente, in virtù della naturalizzazione statunitense del marito

[REDACTED] alias [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] difatti, secondo quanto sancito dall'art. 14 del codice civile italiano del 1865 “La donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito”.

Il PM non ha espresso parere.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito.

In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato , all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato.

Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, quale articolazione centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al Ministero dell'Interno, degli atti concernenti la cittadinanza italiana, senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94. Nel merito la domanda proposta è fondata. A norma dell'art. 4 del



Codice Civile del 1865: «è cittadino il figlio di padre italiano». L'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art. 7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. L'art. 7 della L. 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in uno Stato estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello *ius soli* (come nella fattispecie in esame) - di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciare al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("**iure sanguinis**"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. La linea di discendenza riportata trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Nel caso che ci occupa ricordiamo che la Corte Costituzionale con sentenza n. 87 del 16.04.1975 ha autorevolmente chiarito che "è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità" ed ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna"; successivamente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 4466 del 25.02.2009 hanno poi riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del



1975, riconoscendo così il diritto a mantenere la propria cittadinanza italiana anche alle cittadine italiane coniugate con un cittadino straniero prima dell' 1.1.1948. E' noto altresì che nei casi di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in capo a discendenti di un'ava cittadina italiana, coniugatasi con uno straniero in data antecedente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana ha affermato (Cass. Civ. Sez. Un. 25.02.2009 n. 4466; Cass. Civ. Sez. VI 05.11.2015 n. 22608) che «la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria ... alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con un cittadino straniero anteriormente all' 1 gennaio 1948. Ne consegue che i discendenti hanno acquisito sin dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto [redacted] **non si è mai naturalizzato americano e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa *iure sanguinis* alla propria figlia Barbara [redacted]** attuale ricorrente. Pertanto, è provata la discendenza diretta per linea paterna.

Giova a tal punto ricordare come anche il Tribunale di Roma ha autorevolmente evidenziato che «il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non ha avuto rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investiti “iure soli” del possesso di una cittadinanza straniera» in quanto «il regime di perdita della cittadinanza italiana di cui all'art. 12 Legge n. 555/1912 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina dell'art. 7 della medesima legge ossia a coloro che, nati all'estero da genitore italiano o divenuto tale durante la minore età, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini “ab origine” per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli ...di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età del figlio l'avesse perduta» precisando, inoltre, che «...non appare, pertanto, applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli **acquisito** la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli». E' dunque provata anche la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano per quanto detto.

Per l'effetto la ricorrente taluni viene dichiarata cittadina italiana.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.



P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del GOT così dispone:

- Dichiarare la ricorrente come in atti generalizzata è cittadina italiana fin
italiano che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
- Ordina per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, al competente ufficiale dello Stato civile, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- Spese compensate.

Così deciso in Napoli il 23 giugno 2026

Il GOT

Dott.ssa Antonietta De Simone



Sentenza n. 10510/2026 pubbl. il 23/06/2026

RG n. 28329/2024

Repert. n. 13617/2026 del 23/06/2026

